

GAC “Golfo di Patti” s.c. a r.l.

**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 01/06/2013

Art. 1

Ambito di applicazione

In ottemperanza alle previsioni del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il Gruppo di Azione Costiera Golfo di Patti, in appresso denominato GAC, si attiene alle modalità definite nel presente regolamento per il conferimento di incarichi esterni.

Le seguenti disposizioni disciplinano il conferimento degli incarichi individuali esercitati, nell’interesse e per conto del GAC, in forma di lavoro autonomo (artt. da 2222 a 2238 del Codice Civile) di natura occasionale o di lavoro a progetto, entro i limiti delle norme comunitarie, nazionali, regionali della Regione Siciliana in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza.

Il presente Regolamento non si applica agli incarichi inerenti i lavori, servizi e forniture disciplinati dal D.lgs 163 del 2006 e s.m.i., ovvero altri settori e materie, in relazione ai quali vige apposita disciplina.

Art. 2

Ammissibilità degli incarichi

Il GAC utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne al partenariato ed ai soci pubblici e ricorre a risorse e professionalità esterne nei casi e nei limiti fissati dal presente regolamento e dall’art.9 del Regolamento interno.

Il ricorso a professionalità esterne avviene su specifica richiesta motivata del Coordinatore tecnico o del Responsabile amministrativo e finanziario del GAC ed è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, verificata l’adeguata copertura economico-finanziaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l’oggetto dell’incarico deve corrispondere alle competenze statutarie del GAC, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso;
- b) l’oggetto dell’incarico deve rispondere a specifiche, circoscritte e puntuali necessità e non potrà riguardare attività gestionale ordinaria e continuativa dell’Ente;
- c) il GAC deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e nell’organico dei suoi soci e partner pubblici; a tal fine, prima dell’avvio della procedura di reclutamento dall’esterno dovrà essere inviato alla *pec* dei soci e dei partner, apposito atto di interpello; al decorso infruttuoso di venti giorni dall’inizio dell’atto, la procedura di reclutamento dall’esterno si intenderà consentita;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea;
- e) devono essere preventivamente determinati o determinabili, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3

Accertamento della ricorrenza dei presupposti

Nella deliberazione viene attestata la ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 2. del presente regolamento.

L'impossibilità di avvalersi delle risorse interne si intende accertata, oltre che nei casi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, qualora la professionalità non sia presente nell'Organico ovvero qualora, pur essendo presente, i dipendenti che la possiedono siano adibiti a mansioni dalle quali non possono essere distolti senza pregiudicare il corretto funzionamento dei servizi, come attestato dalle direzioni generali, dai segretari comunali ovvero dai vertici gestionali.

Art. 4

Modalità di scelta dei soggetti

La procedura di individuazione del soggetto al quale conferire l'incarico si svolgerà, di norma, previo avviso pubblicato per un periodo non inferiore a 15 giorni sul sito web del GAC, contenente gli elementi dell'incarico da conferire, i requisiti di professionalità richiesti, nonché i criteri di selezione.

La scelta del soggetto avviene mediante procedura comparativa dei *curricula* professionali contenenti l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti, delle esperienze professionali maturate, delle specializzazioni e/o delle personali attitudini.

Il GAC potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della prestazione.

La valutazione dei curricula e delle eventuali altre prove viene effettuata da una commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione, presieduta dal Coordinatore tecnico ed integrata dal Responsabile amministrativo.

Art. 5

Formalizzazione degli incarichi

Gli incarichi professionali sono conferiti con contratto sottoscritto dal Presidente.

Il contratto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:

- a) dell'oggetto dell'incarico con indicazione degli obiettivi da raggiungere e delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- b) della durata, commisurata all'entità del progetto;
- c) del luogo;
- d) del compenso della collaborazione e delle modalità di corresponsione.

La deliberazione relativa al conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento avrà efficacia dal momento della sua pubblicazione nell'apposito link del sito web istituzionale del GAC.

Art. 6

Modalità di svolgimento degli incarichi

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, all'incaricato può essere conferita la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, data-base e risorse hardware e software del GAC.

Le lettere di incarico e i contratti stipulati ai sensi degli articoli del presente regolamento danno atto che il GAC è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente connessi allo svolgimento dell'incarico.

Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il GAC può revocare l'incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo lettera raccomandata A.R. e pagando il compenso dovuto per l'opera prestata fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca, fatte salve eventuali azioni per il risarcimento del danno.

Art. 7

Conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedura comparativa

Il GAC può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta quando ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale o scientifica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- b) per servizi complementari, non compresi nel programma o nel progetto iniziale già affidato al soggetto incaricato mediante le procedure comparative di cui al precedente art. 4, che, a seguito di circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'incarico;
- c) per collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano un compenso di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni, la partecipazione in qualità di esperto a commissioni per l'espletamento di concorsi pubblici, di procedure selettive, gare d'appalto.

In tutte le ipotesi di cui alle precedenti lettere del *curriculum* del soggetto scelto deve risultare in modo inequivocabile la sua attitudine ad assumere l'incarico in relazione all'oggetto stesso.

Art. 8

Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva e sostituisce, a tutti gli effetti, le previgenti norme regolamentari in materia di affidamento di incarichi professionali.

Il presente regolamento, come previsto dal punto 3.2 delle disposizioni di attuazione dell'Asse IV "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca", fa parte integrante del Regolamento interno del GAC.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Mauro Aquino